
Circolare 2009-010 Notificazione atti finanziari ad iscritto A.I.R.E.

Sulle notificazioni al contribuente residente all'estero ed il cui indirizzo è conoscibile dall'amministrazione finanziaria, in quanto iscritto all'A.I.R.E., la Corte Costituzionale si è pronunciata il 07/11/2007 con la sentenza n. 366.

Sentenza Corte Costituzionale n. 366 del 7.11.2007

(Notificazione ad iscritto A.I.R.E.)

Sulle notificazioni al contribuente residente all'estero ed il cui indirizzo è conoscibile dall'amministrazione finanziaria, in quanto iscritto all'A.I.R.E., la Corte Costituzionale si è pronunciata il 07/11/2007 con la sentenza n° 366.

La Corte Costituzionale era chiamata a decidere sulla costituzionalità del D.P.R. 600/1973 (sul combinato disposto dei suoi articoli 58, 59 e 60 che erano in contrasto con l'articolo 142 del CPC) laddove non sempre consentivano la conoscibilità reale dell'atto da parte del contribuente residente all'estero in quanto le notificazioni disciplinate da detto D.P.R. dovevano essere effettuate SOLO nel territorio dello Stato.

Con la citata sentenza n° 366/2007 la Corte Costituzionale ha però preso in esame il testo dell'articolo 60 del DPR 600/1973 anteriforma (L. 248/2006), senza potersi sostanzialmente esprimere sull'eventuale non costituzionalità delle novità introdotte dalla lettera *e-bis* dal decreto Bersani che consente al contribuente di comunicare l'indirizzo estero per la notifica degli atti a lui destinati.

La Corte Costituzionale fa solo cenno alle modifiche introdotte dal legislatore (L. 248/2006) precisando che la dichiarazione di incostituzionalità della norma analizzata resta, invece, circoscritta nel testo post-riforma, all'ipotesi che il contribuente iscritto AIRE non abbia inviato la comunicazione di cui alla lettera *e-bis*.

Per tal motivo la sentenza in esame deve essere interpretata nel senso di ritenere possibile la notificazione all'estero mediante la sola raccomandata A.R. nel caso previsto dalla lettera *e-bis* dell'articolo 60 del DPR 600/1973 per i cittadini italiani che hanno comunicato, nelle forme prescritte, al competente ufficio locale dell'Amministrazione Finanziaria il loro indirizzo all'estero e ai sensi dell'art. 142 c.p.c. per gli iscritti AIRE che non abbiano fatto tale comunicazione.

Nonostante questa linea interpretativa non abbia trovato unanimi consensi come associazione la riteniamo quella più condivisibile.

Sulla nostra linea sono anche alcune circolari, emanate da Equitalia e dall'Agenzia delle Entrate, che disciplinano la notificazione delle cartelle esattoriali.

Le citate circolari (*Equitalia DSR/NC/2008/003 del 30 gennaio 2008 Prot. 1994 e DSR/NC/2008/010 Prot. 1994 nonché quella dell'Agenzia delle Entrate prot. 2008/29815 del 13 marzo 2008*) danno indicazioni indirette sulla questione in quanto parlano dell'art. 26 del D.P.R. 602/73 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) che, a sua volta, rimanda alle modalità di notificazione ex art. 60 del D.P.R. 600/73.

La nostra interpretazione, come quella di Equitalia e dell'Agenzia delle Entrate, si basa sulla considerazione che la lettera *e-bis* non modifica il precetto dell'articolo 60 del D.P.R. 600/1973 ma rappresenta una modalità aggiuntiva e come tale va considerata.

Per tale motivo questa sentenza si applica anche rispetto l'attuale formulazione dell'articolo 60 del D.P.R. 600/1973.

Detto ciò, dobbiamo considerare le diverse situazioni da fronteggiare nel caso concreto.

Infatti, l'atto che giunge al Messo Comunale per la notificazione, può:

1. **riportare il solo indirizzo in Italia del contribuente,**
2. **riportare l'indirizzo in Italia del contribuente ma anche quello all'estero, ovvero l'indicazione che trattasi di contribuente residente all'estero.**

Si deve, pertanto, presumere che, nel primo caso l'Agenzia delle Entrate NON sa ancora della residenza estera del contribuente, mentre nel secondo ne è già a conoscenza e si presume abbia già rispettate TUTTE le procedure di sua diretta competenza.

Il secondo caso, però, può far sorgere qualche perplessità.

Abbiamo detto, infatti, che la Corte Costituzionale è intervenuta con la sentenza n° 366/2007 per garantire la notificazione all'estero presso la residenza, anche se "dichiarata" ai fini AIRE, del contribuente ma è opportuno tenere presente che la stessa non ha interessato quella parte dell'articolo 58 del D.P.R. 600/1973 che prevede un trattamento "speciale" per coloro che si sono trasferiti in un paese a fiscalità privilegiata (i cosiddetti "paradisi fiscali" di cui al comma 2 bis dell'articolo 2 del D.P.R. 917/1986 ed al D.M. 04/05/1999).

Poiché in questo caso la residenza estera deve essere provata con particolari modalità, in mancanza di tali prove per il fisco italiano detto contribuente continua a mantenere la residenza in Italia a tutti gli effetti, indipendentemente dalle risultanze anagrafiche italiane.

Può inoltre succedere, che la notificazione all'estero sia già stata tentata dal fisco con esito negativo e di conseguenza quell'indirizzo non sia più identificabile come la residenza all'estero del contribuente che, resosi, sostanzialmente irreperibile (all'estero) rientra nella tipologia disciplinata dalla lettera *e*) dell'articolo 60.

In considerazione di quanto fino ad ora detto il Messo Comunale non potrà ritenere la mera iscrizione all'A.I.R.E. di un contribuente come necessitante di una notificazione presso l'indirizzo estero.

In pratica cosa deve fare in questi casi il Messo Comunale?

1) Quando è il Messo Comunale che, tramite indagini anagrafiche, scopre che il contribuente è iscritto A.I.R.E. (ferma restando la possibilità di notifica in mani proprie o mediante consegna presso abitazioni, uffici o aziende del contribuente nell'eventualità possano essere presenti nel territorio), dovrà restituire l'atto all'amministrazione finanziaria evidenziando nella relata negativa tale circostanza

conseguentemente

l'amministrazione finanziaria tenterà la notificazione all'estero ai sensi dell'articolo 142 C.P.C.. Nell'eventualità, invece, avesse omissso di controllare (o rilevare) se il contribuente aveva già effettuato la comunicazione prevista dalla lettera *e-bis*) dell'articolo 60 del D.P.R. 600/1973, dopo averne verificata l'esistenza, procederà alla notificazione mediante invio di raccomandata A.R. È appena il caso di far notare comunque che la notifica all'estero dovrà essere effettuata direttamente dall'amministrazione finanziaria.

2) Quando l'atto giunge al Messo Comunale con indicato l'indirizzo in Italia del contribuente ma anche quello all'estero, ovvero l'indicazione che trattasi di contribuente residente all'estero, dopo avere esclusa l'esistenza di abitazioni, uffici o aziende del destinatario nel Comune di competenza si procederà alla notificazione ai sensi della lettera e) dell'articolo 60 del D.P.R. 600/1973.

Alcuni Uffici Anagrafe iscrivono le persone fisiche all'AIRE (che sono sempre e solo persone fisiche), le quali possono anche non avere mai avuto una residenza reale in Italia. A volte li "collocano" in un "indirizzo di fantasia" (cioè non esistente nella realtà) di quel Comune per poter meglio identificare (dal punto di vista informatico) la sezione elettore territorialmente competente dove, potenzialmente, farli votare.

ATTENZIONE

Le modalità operative cui abbiamo fatto riferimento partono dal presupposto che l'ufficio finanziario che ci ha inviato l'atto abbia agito "correttamente".

Nella realtà dei fatti, però, dobbiamo purtroppo constatare che, a volte, alcuni operatori dell'amministrazione finanziaria non sono sempre a conoscenza del corretto iter da osservare riguardo alla questione qui trattata o che sono commessi degli involontari errori procedurali.

Questo, quindi, non sempre ci consente di operare con serenità, per cui a volte può essere opportuno sincerarsi della "vera e consapevole volontà" dell'ufficio finanziario inviante contattandolo, anche tramite fax, al fine di dirimere i possibili dubbi circa l'esatto quadro della situazione.

Il precitato contatto è opportuno avvenga anche quando la restituzione dell'atto (non notificato) dovesse avvenire in prossimità dalla scadenza dei termini di prescrizione poiché NON è escludibile, a priori, che il Messo Comunale debba invece procedere, nell'immediatezza, alla notifica ai sensi della lettera e) dell'articolo 60 del D.P.R. 600/1973 nonostante l'iscrizione del contribuente all'A.I.R.E..